

N. R.G. 397/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

Vincenzo Colarieti	Presidente
Manila Salva'	Consigliere
Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 397
del ruolo 2016 avente ad oggetto: appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Trieste n. rep. 974/16 di data 25-5-2016 e depositata in
data 26-5-2016 in punto riconoscimento della protezione
internazionale.

FRA



elettivamente domiciliato
in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. DORA
ZAPPIA del foro di Trieste, dalla
quale è assistito e difeso per procura di data 14-7-2015
a margine del ricorso introduttivo del giudizio
depositato in data 20-7-2015.

Amnesso al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno (97149560589), in persona del
Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia
(80002480319) domiciliato in indirizzo telematico presso
l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege.

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto,
dott.ssa Paola Cameran, la quale con nota depositata in
data 10-5-2016 ha così concluso: <<Chiede che codesta
corte d'appello voglia respingere l'impugnazione.>>

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 14-
2-2017 e decisa nella camera di consiglio di data 16-5-
2017 sulle seguenti



CONCLUSIONI

Per l'appellante <<Nel merito:

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig.

In via istruttoria:

1. Ordinanza dd. 25.5.2016;

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi>>

Per l'appellato Ministero dell'Interno: <<Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 479/2015 resa in data 3-11-2015.

Spese diritti e onorari integralmente rifusi.>>

RAGIONI IN FATTO



l'incongruenza del suo racconto che non lasciava emergere reali situazioni di persecuzione o di grave pericolo.

Con ricorso ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 depositato in data 20-7-2015, impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 7-7-2015. A sostegno della domanda di protezione ripercorreva la propria vicenda personale, evidenziando le plurime ragioni di pericolo per la popolazione civile, in particolare i vari focolai di conflitto armato che pervadevano il sud della Nigeria, mentre il nord del Paese era squassato dalle azioni di guerriglia di numerosi e potenti gruppi di terroristi di matrice islamica. Illustrava la normativa in materia desumendone il diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria per il grave pericolo, in caso di rimpatrio, a causa della situazione d'instabilità generale del Paese; in subordine rappresentava l'esistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del suo stato di vulnerabilità.

Con comparsa depositata in data 30-10-2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia



contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione, tenuto conto della provenienza del richiedente protezione da un'area del Paese risparmiata dal conflitto con gli integralisti islamici.

Il Tribunale, ascoltato il ricorrente e riservata la decisione all'udienza di data 14-4-2016, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 26-5-2016, respingeva sia la domanda di protezione internazionale, sia la richiesta protezione umanitaria.

Ancorava le ragioni della decisione all'incoerenza del racconto e all'assenza di una situazione di conflitto armato generalizzato nel Sud della Nigeria.

Con atto di citazione notificato in data 24-6-2016 e iscritto a ruolo nella stessa data,

appellava la predetta ordinanza chiedendone riforma con il riconoscimento della protezione internazionale nella forma sussidiaria, in subordine la protezione umanitaria.

Con il primo motivo addebitava al Tribunale l'assertività della motivazione autoreferenziale sulla situazione di sicurezza nel Sud della Nigeria, smentita dall'unanimità delle fonti internazionali più accreditate che descrivono



l'incalzare degli scontri armati fra cultisti, bande criminali per il controllo delle risorse naturali e violenze interetniche e intercomunali che configurano la situazione di conflitto generalizzato pericolosa per i civili.

Con il secondo motivo si doleva per l'assenza di motivazione sulla domanda subordinata individuando la fragilità del cittadino straniero rispetto ad un reinserimento nel Paese di origine.

Con comparsa depositata in data 18-10-2016, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari del PG intervenuto in giudizio con nota depositata in data 4-11-2016.

Con ordinanza depositata in data 10-11-2016, il Collegio disponeva l'acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione sociale e militare della Nigeria.

La causa era decisa nell'odierna camera di consiglio sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 14-2-2017 con riduzione dei termini ex art 190 c.p.c.

RAGIONI IN DIRITTO

L'appello contiene critiche condivisibili e merita accoglimento per quanto di ragione. L'approccio alla prova da parte del Tribunale non risponde ai requisiti di



persecutori, per recarsi al Nord ove non aveva alcuna stabilità residenziale perché dormiva in una chiesa. Ne consegue che l'area di provenienza va individuata nel sud del Paese, attesa l'occasionalità della permanenza nel nord, prima tappa del successivo abbandono della Nigeria. Le ragioni della contesa con l'autorità locale (re del villaggio) fanno riferimento ad un fenomeno molto diffuso di violenza per la spartizione delle ricchezze naturali, ma il racconto del richiedente protezione effettivamente è troppo generico, lasciando ampie lacune sul potere del capo del villaggio rispetto all'autorità statale e sull'effettiva forza di persecuzione del signorotto locale.

I vari focolai di conflitto non possono confluire in un giudizio complessivo di generale insicurezza per tutti coloro che soggiornano in quell'area geografica, sicché il pericolo del singolo va individualizzato rispetto all'agente di cui si sente vittima. Escluso lo scontro fra bande rivali per la spartizione delle ricchezze non sufficientemente provato, non c'è spazio per un pericolo individualizzante. Però questo non significa che le condizioni generali del Paese siano di totale normalità per i comuni cittadini indirettamente esposti a quei



conflitti. Quindi occorre procedere allo scrutinio delle ragioni di fragilità personale suggerite dall'appellante per verificare il suo diritto a ricevere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le ragioni di particolare fragilità dell'appellante vanno individuate nella sua difficoltà di immediata reintegrazione nel Paese di origine, a cagione del forte radicamento nel Paese di accoglienza, nel quale studia e si avvia alla formazione professionale. Un rientro immediato sarebbe inutilmente nocivo per un giovane, giunto analfabeta in Italia, nel pieno del programma di maturazione personale e professionale, la cui brusca interruzione è contraria agli elementari principi di solidarietà umana recepiti nell'art. 5 comma VI del D. Lgs. n. del 1998. Un intervallo di tempo di due anni consentirà all'appellante di consolidare la sua formazione professionale e di prepararsi materialmente (traendo risparmio dal suo lavoro) e psicologicamente (riprendendo contatti con l'ambiente di provenienza) al rientro in Nigeria.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 974/16 depositata in data 26-5-2016 promossa da nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 974/16 depositata in data 26-5-2016 che, per l'effetto, così parzialmente riforma:

riconosce al richiedente nato in Nigeria il 12-5-1995 C.F. il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma VI del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 32 del D. Lgs. n. 25 del 2008 e 11 lett. C ter del regolamento attuativo di cui al DPR n. 394 del 1999;

- 2) dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al Questore di Trieste per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche



con facoltà di sub delega all'Autorità
territorialmente competente;

- 3) rimette a separato decreto la liquidazione del
compenso per il difensore ex art 82 e 83 DPR n. 115
del 2002 e succ. mod.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione
civile della Corte d'Appello di Trieste in data 16-5-
2017.

Il Presidente

Vincenzo Colarieti

